



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10856/2012

tra

RICORRENTE

e

RESISTENTE

Osai 23 ottobre 2012 innanzi al dott. [REDACTED], sono comparsi:

vv. [REDACTED] e [REDACTED] e per [REDACTED]  
e per [REDACTED]. l'avv. [REDACTED]

Viene esperito il tentativo di conciliazione che da esito negativo.

Viene sentita parte ricorrente che dichiara "confermo il ricorso".

LCS

Viene sentita parte resistente che dichiara "confermo la r [REDACTED] ia difensiva".

Le parti insistono come da atti.

Il Giudice

visti gli atti e le difese delle parti,

rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento del diritto del  
ricorrente alla reintegra presso un datore di lavoro diverso da quello da cui lo stesso  
veniva formalmente assunto;

ritenuto che tale controversia non rientra fra quelle ricomprese nell'art. 1 comma 47 e  
48 L. n. 92/2012 presupponendo le citate disposizioni normative l'identità del  
rapporto di lavoro dedotto in giudizio con quello per cui si chiede la tutela  
reintegratoria ai sensi dell'art. 18 stat. Lav. con conseguente esclusione, a titolo  
esemplificativo, di tutte le domande, anche preliminari e incidentali, relative all'

della costituzione di diversi e ulteriori rapporti di lavoro con soggetti terzi rispetto al formale datore di lavoro;  
che stante la specialità del rito in oggetto le relative disposizioni normative vanno infatti interpretate in senso restrittivo;  
che l'indagine istruttoria relativa all'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro diverso da quello dedotto in causa appare in ogni caso incompatibile con la sommarietà del rito prescelto;  
che ai fini della tempestività della proposizione dell'azione giudiziaria nei termini di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 ritiene il Tribunale che rilevi la data del deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale funzionalmente e territorialmente competente, indipendentemente dalla correttezza del rito prescelto, la cui eventuale erroneità, vertendo su una questione di natura endoprocessuale, non rileva ai fini della configurabilità di una causa di decadenza tenuto anche conto dell'avvenuta regolare citazione in giudizio del soggetto verso cui parte ricorrente chiede la costituzione, "ex novo", di un rapporto di lavoro subordinato;  
rilevata la novità della riforma introdotta dalla L. 92/2012.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso a spese di lite compensate

Milano, 23/10/2012

Il Giudice

dott. ~~\_\_\_\_\_~~

